



COMUNICATO UFFICIALE N. 249 **Stagione Sportiva 2012/2013**

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale N. 5 della stagione sportiva 2012/2013 del collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 5 stagione sportiva 2012/2013

Riunione del 4 maggio 2013

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto:

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Cesare DOBICI
Dott. Mario ROSSINI

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Gianfranco RICCI
Sig. Vittorio RUSSIANO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

pag. 2)

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n.128 bis/12	Roberto CHIODI / ASD C.Vigor POLLENZA	ACCOLTO
2)Recl.n. 35/23	Emanuele TRESOLDI / asd Real Montecchio ss	ACCOLTO
3)Recl.n. 49/23	Vincenzo RONZULLI / SC VULTUR 1921	ACCOLTO
4)Recl.n. 50/23	Sergio VOLTURO/ ASD A.TOMA MAGLIE	PARZ.ACCOLTO
5)Recl.n. 51/23	Salvatore DEMONTIS / SC OZIERESE	CESS.MAT.CONTEND.
6)Recl.n. 53/23	Francesco D'ALTRI/ssd a rl RICCIONE C.	Accolto+rinvio a Procura all.
7)Recl.n. 56/23	Giuliano ZORATTI / ASD ISM GRADISCA	ACCOLTO
8)Recl.n. 57/23	Pasquale LOGARZO / ASD ISERNIA FC	ACCOLTO
9)Recl.n. 58/23	Filippo LA FACE / ASD SIDERNO 1911	ACCOLTO
10)Recl.n. 59/23	Gennaro MONACO / USD PALMESE	ParzAccolto+rinvio a Procura all.
11)Recl.n. 60/23	Francesco VITAGLIONE / asd S.Felice Gladiator	CESS.MAT.CONTEND.
12)Recl.n. 63/23	Stefano CAMPOLO / ASD BASSIANO	ACCOLTO
13)Recl.n. 64/23	Gianpiero ORTOLANI / asd PIERANTONIO C.	ACCOLTO
14)Recl.n. 65/23	Federico TURRIZIANI / asd PIERANTONIO C.	ACCOLTO
15)Recl.n. 66/23	Giovanni TORTOLO / ASD SANVITese	CESS.MAT.CONTEND.
16)Recl.n. 70/23	Luigino SESTILI / ASD FORTITUDO	PARZ.ACCOLTO
17)Recl.n. 74/23	Carlo ZILLI / ASD PRO GORIZIA	ACCOLTO
18)Recl.n. 75/23	Mauro ZAMPOLINI / AC SANSOVINO srl	ACCOLTO
19)Recl.n. 76/23	Lucio TOSTO / ASD LEONZIO 1909	ACCOLTO

Roma,4 maggio 2013

IL PRESIDENTE
(Avv. Tito Lucrezio MILELLA)

VERTENZA: all. Roberto CHIODI / A.S.D. C. VIGOR POLLENZA

(128 bis/12)

ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Gianfranco Ricci

Con ricorso del 28 novembre 2012 l'avvocato dell'allenatore dilettante signor Roberto Chiodi, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di condannare la A.S.D. C. Vigor Pollenza, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, al pagamento dell'ulteriore e residua somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in forza dell'accordo economico sottoscritto il 16 agosto 2011 quale premio di tesseramento.

Il ricorso fa riferimento ad una precedente decisione del Collegio Arbitrale del 27 ottobre 2012 regolarmente pubblicata in pari data al punto 14) del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2012/2013. Con la predetta decisione il Collegio aveva parzialmente accolto il ricorso del 12 aprile 2012, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, ed aveva condannato la ASD C. Vigor Pollenza al pagamento, in favore dell'allenatore, della somma di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) corrispondenti alle rate scadute e non onorate dalla società al momento del ricorso iniziale e più precisamente quota parte della rata scaduta a dicembre 2011 pari ad euro settecentocinquanta ed all'intera rata scaduta il 28 febbraio 2012 di euro millecinquecento. Al momento della presentazione del primo ricorso e della decisione non era ancora maturata o non se ne conosceva l'esito dell'ultima rata di € 1.500,00 (millecinquecento/00) scadente il 30 aprile 2012 ed oggetto adesso del presente ricorso.

La Società convenuta, è stata regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 7 gennaio 2013 consegnata dal portalettere l'11 gennaio successivo.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. C. Vigor Pollenza nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD C. Vigor Pollenza di corrispondere all'allenatore signor Roberto Chiodi la complessiva somma di 1.520,00 (millecinquecentoventi/00) e più precisamente 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (venti/00).

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Emanuele TRESOLDI / REAL MONTECCHIO S.S.

(35/23)

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 17 agosto 2012 l'Allenatore dilettante Tresoldi Emanuele, iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento da parte della società Real Montecchio S.S. della somma complessiva di € 10.000,00 oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

A sostegno del ricorso il Sig. Tresoldi ha prodotto copia dell'accordo economico, regolarmente depositato, redatto tra le parti in data 22/7/2011 con il quale gli veniva riconosciuto un premio tesseramento di € 11.500,00 da pagarsi in quattro rate di € 3000,00 con scadenza 01/08/2011; 01/10/2011; 01/01/2012 ed € 2.500,00 con scadenza 01/03/2012, per la conduzione della 1° squadra

della società resistente, partecipante al campionato di Eccellenza Marche per la stagione sportiva 2011/2012.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 22 ottobre 2012 ha invitato la società resistente a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Con nota del 06/11/2012 la società S.S. Real Montecchio A.S.D. ha trasmesso copia della dichiarazione del Sig. Tresoldi dove veniva rappresentato di aver ricevuto, in acconto da questa società, la somma di € 1000,00, sul totale a saldo di € 4.800,00 per le prestazioni svolte nell'anno 2010/2011 e 2011/2012.

Con la stessa si precisava che il ricorrente ha accettato le condizioni dettate verbalmente dalla società in oggetto, dichiarando altresì che allo stesso verrà corrisposta la somma di € 3.800,00 nel tempo massimo di 4/5 mesi a far data del 16/10/2012.

In data 13 novembre 2012 il Sig. Tresoldi ha fatto pervenire una ulteriore nota con la quale affermava di essere ancora creditore di € 3.800,00 per le spettanze della stagione 2011/2012.

La società resistente in data 10/11/2012 ha fatto pervenire una nota con la quale ha dichiarato di aver versato come acconto sul totale di € 3.800,00 la somma di € 600,00, pertanto la somma da versare ancora sarebbe di € 3.200,00.

Da ultimo il 28/3/2013 il ricorrente ha comunicato a questo Collegio a conferma di quanto sostenuto dalla società; che il credito vantato a saldo, per le spettanze 2011/2012 è di € 3.200,00.

Il Collegio, esaminata la documentazione, ritiene che la somma da corrispondere, rispetto alla originaria richiesta di € 10.000,00 è quella di € 3.200,00 richiesta con la nota del 28 marzo 2013, altresì non contestata dalla società resistente.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in accoglimento della richiesta formulata in data 28 marzo 2013, fa obbligo alla società Real Montecchio S.S. di corrispondere all'allenatore EMANUELE TRESOLDI la somma di € 3.200,00 a saldo delle spettanze 2011/2012, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 58,00 per un totale di € 3.258,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Vincenzo RONZULLI / SC VULTUR 1921

(49/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 3 ottobre 2012 l'allenatore dilettante signor Vincenzo Ronzulli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.C. Vultur 1921 partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata, nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 10 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (tremilacinquecento/00) "comprensivo di ogni onere e spesa sostenuta, da pagarsi mensilmente". L'impegno dell'allenatore, previsto dal menzionato accordo decorreva dal 4 luglio 2011 e scadeva il 30 giugno 2012. Al riguardo l'allenatore fa presente di essere stato esonerato per iscritto in data 3 marzo 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Vincenzo Ronzulli, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.C. Vultur 1921 di corrispondergli il residuo importo di € 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00)

non avendo la società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico del 10 settembre 2011, sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Basilicata, su richiesta del 28 gennaio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 gennaio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 10 settembre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 29 novembre 2012, ricevuta dalla società S.C. Vultur 1921 il 17 gennaio 2013 e dall'allenatore il 4 dicembre 2012, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la S.C. Vultur 1921 nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.C. Vultur 1921 di corrispondere all'allenatore signor Vincenzo Ronzulli la somma di € € 4.560,00 (Quattromilacinquecentosessanta/00) così determinata: quanto ad € 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00) quale residuo dovuto del premio di tesseramento ed € 60 (sessanta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Sergio VOLTURO / A.S.D. A. TOMA MAGLIE

(50/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Sergio Volturo, ufficialmente rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Violante in virtù di espresso mandato, in data 8 ottobre 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta dalla società U.S.D. Toma Maglie, partecipante al campionato di Eccellenza regione Puglia, la somma di €. 12.000,00 a pagamento del premio di tesseramento pattuito con la medesima in data 20 agosto 2011 e mai percepito e di €. 2.492,80 a titolo di rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti nello svolgimento delle sue funzioni di allenatore a favore della società nel periodo antecedente il suo esonero.

A tale proposito viene riportato un dettagliato elenco dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco e del numero degli allenamenti e gare da lui effettuati.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi di mora.

Dichiara di essere stato esonerato in data 3 gennaio 2012 e di aver comunicato alla società e agli Organi FIGC competenti di aver preso atto di tale decisione e di rimanere a disposizione della medesima sino al termine della stagione 2011/2012.

Al ricorso vengono allegati:

- contratto economico stipulato con la U.S.D. Toma Maglie nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Sergio Volturo quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €. 12.000,00 da pagarsi in 4 rate da €.3.000,00

cadauna alle scadenze dei mesi di ottobre, dicembre 2011 e febbraio, marzo 2012. Alla lettera 2b dell'accordo viene previsto anche un rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti

- telegramma di esonero della società, datato 3 gennaio 2012, con il quale il tecnico viene sollevato dal suo incarico

- lettera di riscontro all'esonero inviata dall'allenatore a Società, Settore Tecnico ed A.I.A.C.

- mappa distanze chilometriche e prezzi carburante

- ricevuta della raccomandata attestante l'invio del ricorso alla controparte.

Con raccomandata del 29 novembre 2012 il Segretario del Collegio invita la società U.S.D. Toma Maglie a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Sergio Volturo ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Alla richiesta del Collegio Arbitrale del 28 gennaio 2013 sull'avvenuto o meno deposito del contratto il Comitato Regionale Puglia risponde in modo affermativo inviando copia del medesimo unitamente a copia del tesseramento del tecnico ed alle pratiche inerenti il suo esonero.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la società U.S.D. Toma Maglie non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso del tecnico Sergio Volturo e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza obbliga la società U.S.D. Toma Maglie al pagamento a suo favore della somma di €. 11.500,00 a saldo del premio di tesseramento, di €. 2.492,80 a titolo di rimborso spese e di €. 180,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 14.172,80 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Nulla è dovuto per le spese legali, in quanto non previste dalla giurisprudenza di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Salvatore DEMONTIS / SC OZIERESE

(51/23)

ARBITRI: sigg. Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI

L'allenatore dilettante Salvatore Demontis, in data 9 ottobre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SC Ozierese di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Francesco D'ALTRI / S.S.D. a r.l. RICCIONE CALCIO 1929

(53/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 12/10/2012, l'allenatore Base Francesco D'Altri, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della S.S.D. a r.l. Riccione Calcio 1929, il pagamento della somma di €. 800,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora e la rivalutazione monetaria della somma stessa, nonché alle spese legali.

Il ricorrente al ricorso ha allegato copia di accordo tipo sottoscritto con il legale rappresentante della S.S.D. a r.l. Riccione Calcio 1929, in data 3/04/2012, con il quale lo stesso si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di €. 800,00, da pagarsi in due rate di € 400,00, cadauna aventi tutte scadenze al 30 dei mese di aprile e maggio 2012, per lo svolgimento dell'attività di "allenatore preparatore atletico 1^ squadra", partecipante al campionato Nazionale Interregionale della L.N.D. - F.I.G.C.-

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che, per la stagione sportiva 2011/2012, nessun accordo economico è stato depositato.

La società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con raccomandata dell'11/12/2012, ha contro dedotto asserendo di non aver mai avuto rapporti lavorativi con il ricorrente in quanto subentrante nella conduzione societaria e che, pertanto, estranei al problema sollevato.

Il ricorrente alle osservazioni fatte dalla Società ha fatto pervenire osservazioni, in particolare, ha comunicato che l'accordo è stato sottoscritto dal sig. Galli Lauro, all'epoca presidente della S.S.D. Riccione 1929 e che l'accordo era riferito alle solo mensilità di aprile e maggio 2012 in quanto egli è subentrato all'allenatore esonerato. A dimostrazione di quanto sopra asserito ha inviato copia del verbale di Assemblea Elettiva del 26/01/2012 da cui si evince che l'Assemblea accoglie le dimissioni del sig. Galli Lauro e che viene eletto Presidente il sig. Batani Cristiano.

Il Collegio Arbitrale sulla scorta di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita in atti ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto la S.S.D. a r.l. Riccione Calcio 1929 non ha dato prova di aver onorato il contratto sottoscritto con l'allenatore Francesco D'Altri.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore D'Altri Francesco e dichiara l'obbligo della S.S.D. a r.l. Riccione Calcio 1929 di corrispondere al sopracitato la somma di € 800,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 830,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Nulla è dovuto per spese legali perché non previste.

Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Giuliano ZORATTI / A.S.D ISM GRADISCA

(56/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 23/10/2012, l'allenatore professionista di 1^a Ctg. Zoratti Giuliano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. ISM GRADISCA, il pagamento della somma di €. 7.067,00, relativa alla differenza non corrisposta per premio di tesseramento e spese viaggi, relative alla stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora e alla svalutazione monetaria.

Il ricorrente al ricorso ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. ISM Gradisca da cui si evince che per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale, stagione sportiva 2011/2012, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di €. 7.500,00 da pagarsi in dieci rate di €. 750,00 cadauna, aventi scadenze al 15 di ogni mese, a partire dal mese di settembre 2011 e fino al mese di giugno 2012, oltre a rimborso spese viaggi così come per legge.

Il ricorrente ha, altresì, allegato prospetto indicante i percorsi dalla sua residenza (Tarcento) al campo di calcio (Gradisca di Isonzo) il numero delle sedute per allenamenti, trasferte e partite nonché le spese sostenute per pedaggi autostradali.

Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte in controversia il 15/08/2011 è stato depositato presso il Dipartimento il 04/10/2011.

Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 29/11/2012, ha invitato la Società A.S.D. ISM Gradisca a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, considerato, altresì, che la A.S.D. ISM Gradisca nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. IMS Gradisca di corrispondere all'allenatore Zoratti Giuliano la somma di €. 7.067,00, a saldo delle sue spettanze (premio di tesseramento e spese viaggi) per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad €. 90,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.157,00.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Pasquale LOGARZO / A.S.D. ISERNIA FC

(57/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 24 ottobre 2012 l'allenatore professionista signor Pasquale Logarzo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Isernia FC partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 12 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 13.000,00 (tredicimila/00) in sette ratei il 30 dei mesi novembre, dicembre, gennaio 2011 il 29 febbraio e sempre il 30 dei mesi marzo, aprile e maggio 2012. E' opportuno precisare che, sulla copia dell'accordo allegato al ricorso, è riportata la data del 12 novembre 2011 e non come indicato dall'allenatore 12 agosto 2011.

Con il reclamo in esame, il signor Pasquale Logarzo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Isernia FC di corrispondergli il residuo importo di € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) non avendo la società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico, sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 28 gennaio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 gennaio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 17 novembre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 29 novembre 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Isernia FC il 5 dicembre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Isernia FC nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Isernia FC di corrispondere all'allenatore signor Pasquale Logarzo la somma di € € 3.575,00 (Tremilacinquecentosettantacinque/00) così determinata: quanto ad € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) quale residuo dovuto del premio di tesseramento ed € 75 (settantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. LA FACE FILIPPO / A.S.D. SIDERNO 1911

(58/23)

ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 30 ottobre 2012 l'allenatore dilettante Sig. La Face Filippo, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. Siderno 1911 il pagamento della somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento ed € 4.260,00 a titolo di rimborso chilometrico tra le località di Melito Porto Salvo (RC) e Siderno (RC), oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

A sostegno del ricorso il Sig. La Face ha prodotto copia dell'accordo economico stipulato in data 01/12/2011 regolarmente depositato, che prevedeva un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in quattro rate di € 1.500,00, con scadenza 31/12/2011; 28/02/2012; 30/4/2012; 30/5/2012 e 30/6/2012, quale responsabile della prima squadra del campionato di Eccellenza Calabrese dal 01/12/2011 al 30/6/2012, lo stesso accordo prevedeva il rimborso chilometrico per quattro allenamenti settimanali oltre alla gara.

La Segreteria del Collegio con raccomandata A/R del 29/9/2012 ha invitato la società resistente a presentare proprie difese ed al ricorrente eventuali osservazioni.

La società A.S.D Siderno il 12/01/2013 ha replicato alle richieste del Sig. La Face, manifestando la volontà di saldare le spettanze dovute con alcune precisazioni, in primis che l'allenatore suddetto ha iniziato a svolgere la sua attività in data 01/12/2011, ma il 16/12/2011 mentre stava raggiungendo lo stadio di Siderno in compagnia dell'accompagnatore e di due atleti è incorso in un incidente automobilistico che lo ha tenuto lontano dalla conduzione tecnica della squadra, pertanto si è dovuto ricorrere ad affidare la squadra all'allenatore in seconda Sig. Telli Guglielmo.

Si deve precisare che il Sig. La Face nella sua richiesta non ha tenuto conto di questa circostanza ed ha richiesto l'intero premio pattuito di € 7.500,00.

In merito alla richiesta del rimborso per i viaggi si deve precisare inoltre che per l'incidente ha subito il ritiro della patente di guida, quindi risulta incomprensibile la richiesta di € 4.260,00 per cento viaggi di quattro allenamenti settimanali, più la gara fino al 30/4/2012; quanto detto non sarebbe stato possibile tenuto conto del ricovero ospedaliero.

Per quanto su esposto le richieste del Sig. La Face non dovrebbero essere esaudite.

In data 17/01/2013 il ricorrente ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle controdeduzioni della società sostenendo che l'incidente si è verificato a 700 metri di distanza dallo Stadio Comunale di Siderno, mentre si recava a svolgere il quarto allenamento; che il ricovero si è protratto fino al 31/12/2011 data delle dimissioni, documentata, dall'ospedale di Melito Porto Salvo; che durante la degenza non ha preso parte a tre partite (Siderno/Soverato, Siderno/Guardavalle e Rende/Siderno); che durante l'assenza è stato sostituito dal Sig. Telli, allenatore in seconda e quindi già inserito nello staff tecnico della società, quindi senza nessun aggravio economico per la società; che ha ripreso l'attività il martedì del 17/01/2012, tanto che il 22/01/2012 durante la gara Siderno/Montalto era regolarmente in panchina e infine che il 17/01/2012 veniva accompagnato a sue spese da un parente, pertanto per quanto esposto resta fermo nelle sue richieste.

Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, infatti in base alle osservazioni fatte pervenire dal Sig. La Face in risposta alle controdeduzioni della società resistente si deve rilevare che il periodo di assenza dell'allenatore a seguito dell'incidente si è limitato ad un mese e, che trattandosi di motivi di salute documentati il premio tesseramento gli deve essere riconosciuto, tenuto anche conto che la società non ha subito un documento economico, essendo la squadra, nel periodo di assenza di un mese dell'allenatore in prima, stata affidata al Sig. Talli, allenatore in seconda, già nello staff tecnico della società.

In merito alla richiesta del rimborso chilometrico per cento viaggi si ritiene che la richiesta è plausibile, tenuto conto che quattro allenamenti settimanali, più le gare, per sette mesi di contratto, decurtato il mese di malattia sono ampiamente giustificati, in considerazione che la sospensione della patente di guida su disposizione del Prefetto ha avuto inizio il 6 luglio 2012 come documentato, dopo la scadenza del contratto.

Il tutto risulta documentato.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S.D. Siderno 1911 di corrispondere all'allenatore La Face Filippo la somma a) di € 7.500,00 oltre agli interessi equitativamente calcolati pari ad € 92,00 (mesi sei); b) la somma di € 4.260,00 ha titolo di rimborso chilometrico tra le località di Melito Porto Salvo/Siderno, per un totale di € 11.852,00 L'importo verrà maggiorato, degli interessi a tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per il richiesto risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Gennaro MONACO / U.S.D. PALMESE

(59/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

In data 29 ottobre 2012 l'Avv. Eduardo Chiacchio, nominato ufficialmente dall'allenatore dilettante Gennaro Monaco a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato, inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la società U.S.D. Palmese, partecipante al campionato di Eccellenza regione Campania, affinché venga riconosciuta al suo assistito la somma di € 1.300,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima, oltre gli interessi di mora al danno causato dalla svalutazione monetaria ed alle spese legali relative alla presente procedura.

Dichiara che il suo assistito ha percepito solamente le prime 7 delle 8 rate concordate sull'accordo pari ad € 9.100,00 e di rimanere creditore di 1 rata da € 1.300,00 oltre ad € 6.697,00 relativi al rimborso delle spese, come riportato al punto 2b dello stesso contratto.

Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte, viene allegato il contratto economico stipulato con la U.S.D. Palmese nel quale si conviene che la società, nell'assumere l'allenatore Gennaro Monaco quale allenatore responsabile della prima squadra, a decorrere dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 10.400,00 da pagarsi in 8 rate di € 1.300,00 cadauna alle scadenze del giorno 15 dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile 2012. Al punto 2b del contratto è previsto anche un rimborso delle spese d'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dall'allenatore dalla sua residenza al campo da gioco per allenamenti e gare. In proseguimento di quanto riportato dall'articolo viene aggiunto una scritto nel quale viene specificato che " per quanto previsto al punto 2b è compreso nell'importo sopra indicato".

Con raccomandata del 29 novembre 2012 il Segretario del Collegio invita la società U.S.D. Palmese a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Monaco ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

La società convenuta, a firma del suo legale Avv. Filippo Luciano Carrella, ufficialmente incaricato di rappresentarla e difenderla, fa pervenire al Collegio Arbitrale con nota del 11 dicembre 2012 le proprie controdeduzioni.

Nel suo scritto conferma quanto riportato dalla controparte in merito alle cifre pattuite sul contratto e sulle rate saldate al tecnico alle rispettive scadenze per un importo di €9.100,00 riconoscendo altresì l'inadempimento del saldo dell'ultima rata di aprile per €1.300,00 come da sua richiesta nella vertenza in atto.

Contesta invece integralmente le pretese avanzate nel ricorso in merito al rimborso delle spese in quanto, come stabilito nell'accordo al punto 2b, tali rimborsi erano comprensivi nell'importo pattuito nel contratto.

Ad avvalorare tale tesi viene allegata alle controdeduzioni una quietanza liberatoria datata 6 maggio 2012 e firmata dal Monaco, con la quale il tecnico dichiara di avere riscosso i compensi pattuiti fino a quello del marzo 2012 e di non avere nulla a pretendere dalla U.S.D. Palmense per i compensi relativi alle mensilità suddette.

Alla luce di quanto prodotto l'Avv. Carrella dichiara la non ammissibilità di richiesta dei rimborsi spese in quanto le stesse erano saldate di volta in volta con il pagamento delle rate stabilite nel contratto. Inoltre lo stesso Monaco durante la stagione non ha mai avanzato pretese di rimborsi spese e che pertanto ritenesse che la somma percepita mensilmente fosse per lui soddisfacente per ogni spettanza economica. Cosa del resto ribadita nella sua quietanza liberatoria.

L'ultimo pagamento rateale di €1.300,00 non versato al tecnico viene giustificato dall'atteggiamento ostativo messo in essere dal medesimo al termine del campionato non rendendosi più reperibile e rilasciando dichiarazioni alla stampa lesive al buon nome della società.

Termina chiedendo al Collegio Arbitrale di rigettare la richiesta di €6.697,00 avanzata dal signor Monaco per il rimborso delle spese riconoscendo allo stesso solamente la cifra di €1.300,00 per la rata di aprile non saldata.

Fa richiesta inoltre, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle controdeduzioni, di una drastica riduzione del rimborso delle spese in considerazione della relativa vicinanza della residenza del tecnico al campo da gioco e che tale rimborso dovrebbe limitarsi alla complessiva somma di €412,00 per il solo mese di aprile.

In allegato vengono riportati:

- copia del contratto
- copia della vertenza inviata dall'Avv. Chiacchio
- originale atto di quietanza liberatoria
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio delle controdeduzioni alla controparte

Il Segretario del Collegio Arbitrale in data 28 gennaio 2013 fa richiesta al Comitato Regionale Campania dell'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo risposta affermativa e copia del medesimo.

Dopo attenta visione degli atti pervenuti ed in considerazione:

- che sui contratti presentati dalle parti così come su quello depositato al Comitato Regionale Campania al punto 2b relativo ai rimborsi spese veniva convenuto che tali rimborsi erano compresi nell'importo sopra indicato al punto 2a dell'accordo (premio tesseramento)
- che nella sua quietanza liberatoria del 6 maggio 2012 il tecnico dichiara di non aver nulla a pretendere dalla U.S.D. Palmense in merito ai pagamenti delle rate antecedenti al mese di aprile 2012
- che nella sua richiesta di rimborsi delle spese inviata al Collegio il tecnico non ha presentato alcuna documentazione comprovante le spese da lui sostenute (distanze chilometriche, chilometri percorsi, numero dei viaggi, etc.)
- che alle controdeduzioni della società il tecnico non ha ritenuto di controbattere inviando al Collegio Arbitrale successive osservazioni

il Collegio decide di accogliere parzialmente il ricorso dell'allenatore Gennaro Monaco riconoscendogli il credito dell'ultima rata di €1.300,00 non saldata dalla società.

Ritiene inoltre di dover segnalare lo stesso Gennaro Monaco alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità, per aver richiesto rimborsi spese esplicitamente esclusi dal contratto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società U.S.D. Palmense al pagamento a favore dell'allenatore Gennaro Monaco della somma di €.1.300,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.20,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 1.320,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 tercomma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Francesco VITAGLIONE / ASD S.FELICE GLADIATOR

(60/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore dilettante Francesco Vitaglione, in data 6 novembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD S.Felice Gladiator di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Stefano CAMPOLO / A.S.D. BASSIANO

(63/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base Stefano Campolo in data 8 novembre 2012 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta da parte della società A.S.D. Bassiano, partecipante al campionato regionale laziale di Promozione, la somma di € 7.000,00 a pagamento della cifra pattuita nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 1 agosto 2011 e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Lazio.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi di mora.

Al ricorso vengono allegati:

- contratto economico stipulato con la A.S.D. Bassiano nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Stefano Campolo quale allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2011-2012, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 7.000,00 ripartito in sette rate da € 1.000,00 cadauna con scadenza alla fine dei mesi di agosto, ottobre, dicembre 2011 e febbraio, marzo, aprile, giugno 2012.

- ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte

Con raccomandata datata 8 gennaio 2013 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Bassiano a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Stefano Campolo ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la società A.S.D. Bassiano nulla ha controdedotto giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Bassiano a corrispondere all'allenatore Stefano Campolo la somma di € 7.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 95,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 7.095,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Gianpiero ORTOLANI / A.S.D PIERANTONIO CALCIO

(64/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 12/11/2012, l'allenatore di base ORTOLANI Gianpiero, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, il pagamento della somma complessiva di € 8.200,00,

relativa al saldo per il premio di tesseramento e rimborso spese viaggi, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora fino al soddisfo, nonché al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. PIERANTONIO CALCIO il 16/08/2011 da cui si evince che per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale, stagione sportiva 2011/2012, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di €. 7.500,00 da pagarsi in quattro rate di €. 2.000,00 quelle con scadenza al 20/02/2012, 20/03/2012, 20/04/2012 e di €. 1.500,00 quella scaduta al 20/5/2012, mentre quelle aventi scadenza al 20 di ogni mese a partire da settembre 2011 a gennaio 2012, di €. 1.400,00 cadauno, sono relative a rimborso spese.

Il ricorrente ha, ancora, allegato copia di richiesta emissione tessera da tecnico, stagione 2011/2012, del 16/08/2011, copia di lettera raccomandata del 15/10/2011, con la quale la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, ha comunicato il suo esonero a far data dall'11/10/2011, lettera raccomandata indirizzata alla A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, con la quale ha richiesto il pagamento della somma prevista in contratto.

Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 28/01/2013, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte per la stagione sportiva 2011/2012 è stato depositato presso il Dipartimento in data 23/08/2011.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'8/01/2013, ha invitato la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO a fornire controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, considerato, altresì, che la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. PIERANTONIO CALCIO di corrispondere all'allenatore Ortolani Gianpiero la somma di €. 8.200,00, a saldo delle sue spettanze (€. 7.500,00 quale premio di tesseramento ed €. 700,00 per rimborso spese viaggi fino alla data del suo esonero, avvenuto il 15/10/2011), oltre ad €.86,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.286,00.

Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Federico TURRIZIANI / A.S.D PIERANTONIO CALCIO

(65/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 07/11/2012, l'allenatore di base Federico TURRIZIANI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da

parte della A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, il pagamento della somma complessiva di €. 6.900,00, relativa al saldo per il premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora fino al soddisfo, nonché al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della Società il 16/08/2011 da cui si evince che per l'attività di allenatore in 2^a della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale, stagione sportiva 2011/2012, avrebbe dovuto partecipare €. 7.500,00 da pagarsi in cinque rate di €. 1.500,00 ciascuna tutte con scadenza al 20 di ogni mese a partire da settembre 2011 e fino a gennaio 2012.

Il ricorrente ha, altresì, allegato copia della lettera raccomandata del 15/10/2011, con la quale la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, ha comunicato il suo esonero a far data dall'11/10/2011, lettera raccomandata indirizzata alla A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, con la quale ha richiesto il pagamento della somma prevista in contratto.

Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 28/01/2013, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte per la stagione sportiva 2011/2012 è stato depositato presso il Dipartimento in data 23/08/2011.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'8/01/2012, ha invitato la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO a fornire controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, considerato, altresì, che la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. PIERANTONIO CALCIO di corrispondere all'allenatore Turriziani Federico la somma di €. 6.900,00, a saldo delle sue spettanze, oltre ad €. 72,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.972,00.

Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all.Giovanni TORTOLO / ASD SANVITese

(66/23)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore professionista Giovanni Tortolo, in data 13 novembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD Sanvitese di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Luigino SESTILI / A.S.D. FORTITUDO

(70/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

In data 22 novembre 2012 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica dell'allenatore dilettante Luigino Sestili contro la società A.S.D. Fortitudo.

Nel ricorso presentato il tecnico dichiara di aver pattuito con la medesima un accordo economico nel quale la A.S.D. Fortitudo si impegna a riconoscergli, alla sua assunzione quale allenatore della squadra partecipante al campionato regionale Lazio di terza categoria, un premio di tesseramento di € 2.400,00 da versarsi in 3 rate da € 800,00 cadauna di cui la prima all'inizio del campionato e le altre due rispettivamente al 15 dicembre 2011 e 10 maggio 2012.

Dichiara di aver ricevuto dalla società il solo pagamento della prima rata di € 800,00 e, avendo presentato le sue dimissioni per motivi familiari in data 16 aprile 2012, di essere ancora creditore dalla medesima della somma di € 1.450,00.

Richiede inoltre che oltre alla sopra citata cifra vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

A convalida delle sue richieste il tecnico allega al ricorso:

- copia dell'accordo economico stipulato con la A.S.D. Fortitudo
- copia della lettera di dimissioni
- copia della ricevuta della raccomandata a/r inviata alla controparte attestante l'invio del presente reclamo.

Nel C.U. nr.38 del 20 settembre 2012 il Comitato Regionale Lazio comunica la cessazione di tutte le attività della società A.S.D. Fortitudo per la stagione sportiva 2012/2013.

La società A.S.D. Fortitudo al ricevimento del ricorso del Sestili invia la Collegio Arbitrale, in data 24 novembre 2012, le proprie controdeduzioni specificando che i motivi che hanno spinto il tecnico a presentare le proprie dimissioni non erano causati da problemi familiari bensì da incapacità ed incompetenza nella gestione della squadra. Inoltre i suoi atteggiamenti oltraggiosi tenuti nei confronti di autorità sportive (arbitri) gli avevano causato una squalifica di un mese dalla FIGC.

Tali atteggiamenti irraguardosi erano proseguiti poi sia verso i giocatori, i quali ne denunciavano più volte il fatto alla società, che nel suo vergognoso comportamento in panchina con continue invettive verso calciatori e direttori di gara. I suoi programmi poi di indurre la società all'iscrizione di una parte della squadra ad un campionato di Calcio a 5 con la prospettiva dell'arrivo di un fantomatico sponsor avevano contribuito a creare non poche difficoltà sia logistiche che onerose alla U.S.D. Fortitudo.

Al termine delle controdeduzioni la società dichiara il suo stupore al ricevimento della raccomandata con la vertenza del tecnico e che la stessa U.S.D. Fortitudo in primo momento aveva deciso di citarlo per danni, soprassedendo poi a tale iniziativa in quanto decisa a non riprendere la propria attività nella stagione 2012/2013.

Si riserva comunque di intraprendere un'azione legale nei suoi confronti.

Al ricevimento delle controdeduzioni della società il Segretario del Collegio invita la medesima ad inviare copia dell'atto anche all'allenatore Sestili rimettendone ricevuta della raccomandata al Collegio stesso. In data 14 gennaio 2013 la U.S.D. Fortitudo provvede ad ottemperare a quanto richiesto.

L'allenatore il 20 gennaio 2013 invia le proprie osservazioni in risposta a quanto esposto dalla società respingendo le affermazioni e gli addebiti a lui contestati ritenendoli oltremodo altamente offensivi. Evidenzia come la società avendone facoltà non avesse mai pensato ad un suo esonero.

Ribadisce infine la sua richiesta di risarcimento presentata nella vertenza.

In data 28 gennaio 2013 il Segretario del Collegio richiede al competente Comitato Regionale Lazio conferma o meno dell'avvenuto deposito del contratto ricevendone parere negativo e comunicazione che il tecnico Sestili per la stagione 2011/2012 non risulta tesserato per alcuna società.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta decide di accogliere parzialmente il ricorso.

Ritiene ininfluenti al fine del contratto le denunce sul comportamento del tecnico e che i gravi comportamenti espressi nei suoi riguardi dovevano essere preventivamente denunciati agli Organi Competenti.

Nessuna procedura viene avviata per il mancato deposito del contratto in quanto tale obbligo non è previsto per gli allenatori che operano in detta categoria. In merito al tesseramento si ricorda che per la conduzione delle squadre di terza categoria, nella stagione in questione, non c'era obbligo di tesseramento di un tecnico abilitato.

Per quanto riguarda la cifra richiesta ed in considerazione che il tecnico ha operato solamente fino alla metà del mese di aprile e quindi per 7 mesi e mezzo dei 10 pattuiti nell'accordo ritiene che la somma a lui dovuta ammonti ad €. 1.240,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Fortitudo al pagamento a favore dell'allenatore Luigino Sestili della somma di €.1.240,00 a saldo del premio di tesseramento, di €. 13,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €.1.253,00.

Dalla data della delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

Nulla è dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Carlo ZILLI / A.S.D. PRO GORIZIA

(74/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 28 novembre 2012 l'allenatore dilettante signor Carlo Zilli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Pro Gorizia partecipante al campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1° luglio 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (Cinquemila/00) da corrispondersi in cinque ratei e più precisamente: il giorno 30 dei mesi di settembre e novembre 2011, il giorno 31 dei mesi di gennaio e di marzo 2012 ed infine il giorno 30 del mese di maggio 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Carlo Zilli, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Pro Gorizia di corrispondergli il residuo importo di € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) non avendo la società provveduto a saldare quanto dovutogli avendogli versato esclusivamente € 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui l'allenatore fornisce copia di un'autocertificazione in cui dichiara di aver ricevuto la predetta somma in data 23 gennaio 2012. Sulla predetta somma di € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) il tecnico richiede gli interessi di mora.

Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 28 gennaio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 31 gennaio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 10 settembre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate dell'8 gennaio 2013, ricevuta dalla società A.S.D. Pro Gorizia il 18 gennaio e dal tecnico il 16 gennaio successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Pro Gorizia nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Pro Gorizia di corrispondere all'allenatore signor Carlo Zilli la somma di € 3.540,00 (Tremilacinquecentoquaranta/00) così determinata: quanto ad € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) quale residuo dovuto del premio di tesseramento ed € 40,00 (Quaranta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Mauro ZAMPOLLINI / A.C. SANSOVINO S.r.l.

(75/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 29 novembre 2012 l'allenatore professionista signor Mauro Zampollini, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.C. Sansovino Srl partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24 aprile 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per i due mesi residui della stagione sportiva 2011/2012.

Con il reclamo in esame, il signor Mauro Zampollini, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Sansovino Srl di corrispondergli l'intero importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad erogare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico. Sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 28 gennaio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 gennaio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 3 maggio 2012.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate dell'8 gennaio 2013, ricevuta dalla società A.C. Sansovino Srl il 18 gennaio e dal tecnico l'11 gennaio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.C. Sansovino Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Sansovino Srl di corrispondere all'allenatore signor Mauro Zampollini la complessiva somma di € 2.555,00 (Duemilacinquecentocinquantacinque/00) così determinata: quanto ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento ancora dovuto ed € 55,00 (Cinquantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA :all. Lucio TOSTO / ASD LEONZIO 1909

(76/23)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

In data 28/11/2012 l'allenatore di base TOSTO Lucio matr.37577, regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C. tesserato per la società asd Leonzio 1909, partecipante al campionato di eccellenza nella stagione 2011/2012,adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di euro 3165,72 relativa al rimborso spese sostenuto per i km percorsi dalla propria abitazione (Acicastello)al campo di allenamento(Lentini)

Dalla documentazione pervenuta ed inviata dall'allenatore i chilometri percorsi sono stati calcolati dal numero degli allenamenti sostenuti (93) per la distanza tra le sedi (92 km) a/r. per il costo del carburante quantificato in euro 0,37.

Visti i documenti pervenuti il Collegio inviava raccomandata alla soc.Leonzio 1909 chiedendo le proprie controdeduzioni ed all'allenatore le proprie osservazioni qualora ce ne fossero.

Il Collegio riceveva da parte del Comitato regionale siculo la lettera in cui si affermava che alla

società asd Leonzio 1909 era stata revocata l'affiliazione per la stagione 2012/2013.
Visti i documenti il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore TOSTO LUCIO e dichiara l'obbligo alla società asd Leonzio 1909 al pagamento di euro 3165,72 quale rimborso delle spese sostenute per gli allenamenti e le gare di campionato.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 del CGS.